

SEMINARIO
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA IN CANTIERE:
GESTIONE OPERATIVA EFFICACE

CESENA 17 NOVEMBRE 2017 – POLO FIERISTICO

Relatore: – Leonardo Bertozzi - AUSL della Romagna

Titolo: Formazione e addestramento dei lavoratori: quali approfondimenti.

ARGOMENTI

2

- Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento
- Soggetti coinvolti
- Formazione rilevante nel cantiere
- I soggetti formatori e gli attestati
- Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

3

Si può certamente affermare che quando si effettua la verifica dell'idoneità tecnico professionale di una impresa oppure di un lavoratore autonomo, l'esame della formazione, informazione ed addestramento del personale coinvolto nelle lavorazioni riveste una importanza fondamentale nell'attribuzione degli incarichi ai fini della gestione della sicurezza in cantiere.




Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

4

Definizioni – art 89 D.Lgs 81/08

- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



**-Formazione
-Informazione
-addestramento**

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – soggetti coinvolti

5

- La verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria e di tutti i subappaltatori è fatta dal **committente** anche tramite i suoi delegati quali **responsabile dei lavori** e **coordinatore sicurezza in esecuzione**
- In caso di subappalto la verifica delle idoneità tecnico professionale è fatta **dal datore di lavoro dell'impresa affidataria**



Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

6

la parola FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO compare in tutto il decreto 81/08 e dove non è espressamente dichiarata è sottintesa

ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Imprese

01. *Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).*

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

7

la parola FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO compare in tutto il decreto 81/08 e dove non è espressamente dichiarata è sottintesa

ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

autonomi

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 1](#) e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 2](#).

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

8

“un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo **ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria.** Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.


Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.”;

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2013

Roma, 02 maggio 2013

autonomi



Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento

9

Obblighi del CSE – art 92 D.Lgs 81/08

- 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto adeguata il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare i piani di sicurezza e di coordinamento delle imprese esecutrici adeguato, se necessario;**
 - c) organizza tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi il coordinamento delle attività e il controllo dell'andamento dei lavori;
- omiss...

all'interno del POS devono essere contemplati :

- Formazione

- Informazione

- Addestramento

da verificarsi in relazione ai lavori svolti

□ **3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

□ 3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

Omiss

□ 3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza


□ a)

□ b)

Omiss.

□ ***i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;***

□ ***l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.***



Con relativa
formazione
addestramento e
attestati

Nel Pos semplificato


11

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE

(3.2.1 lettera l))*

Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell'impresa

N	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1			base rischi specifici e di mansione rischi di cantiere contenuti in PSC e POS DPI 3°Cat. (compreso addestramento) Altro (descrivere)
2			base rischi specifici e di mansione rischi di cantiere contenuti in PSC e POS DPI 3°Cat. (compreso addestramento) Altro (descrivere)
...			base rischi specifici e di mansione rischi di cantiere contenuti in PSC e POS DPI 3°Cat. (compreso addestramento) Altro (descrivere)



Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – soggetti coinvolti IMPRESA AFIDATARIA

12

□ Art 97 – obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria *verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.*

2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96, comma 2](#), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#).

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) *coordinare gli interventi di cui agli [articoli 95](#) e [96](#);*
- b) *verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.*

3-bis. *In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e altre attività di cui al [punto 4 dell'allegato XV](#) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria risponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*

3-ter) *Per lo svolgimento delle attività di cui al [presente articolo](#), il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – soggetti coinvolti - IMPRESA AFFIDATARIA

13

La verifica dell'idoneità, in questo caso, si sostanzia nella dimostrazione, da parte dell'impresa, di possedere le capacità professionali, culturali e organizzative idonee alla gestione delle lavorazioni. Per soddisfare i requisiti richiesti, l'impresa affidataria *non esecutrice* dovrà fornire alla committenza:

- *Formazione riferita a datore di lavoro, dirigenti e preposti, adeguata a svolgere i compiti previsti all'art.97 del d.lgs. n.81/08;*
- **Indicazione del nominativo** del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di coordinamento e controllo di cui all'articolo 97 del d.lgs. n.81/08;
- *Piano Operativo di Sicurezza incentrato sul/i soggetto/i incaricato/i di attuare i compiti previsti all'art.97 del d.lgs. n.81/08 e sul coordinamento degli appalti concessi.*

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – per lavoratori autonomi

14

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al [Titolo III](#);
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.³⁰

2. I soggetti di cui al [comma 1](#), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.


Sanzioni Penali	Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti • Art. 21, co. 1, lett. a), b) : arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]
-----------------	---

Sanzioni Amministrative	Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti • Art. 21, co. 1, lett. c) : sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 1, lett. b)]
-------------------------	--

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – per tutti i lavoratori

15

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Comma 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) *l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto **una informazione, formazione ed addestramento adeguati;***
- b) *omiss....*

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – per tutti i lavoratori

16

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 72 - *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*

Comma 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una **dichiarazione del datore di lavoro** che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, **i quali devono risultare formati** conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, *ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*



TERNE



CARRELLI ELEVATORI



ESCAVATORI



GRU AUTOCARRO



AUTOGRU



PIATTAFORME AEREE



GRU A TORRE



PALE MECCANICHE

Idoneità tecnico professionale e formazione addestramento – per tutti i lavoratori

17

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475^(N), appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.



Formazione rilevante nel cantiere

18

- **Formazione generale dei Datori di Lavoro (con compiti di RSPP)**
- **Formazione generale dei lavoratori**
- **Formazione dei preposti**
- **Formazione lavoratori autonomi**
- **Formazione ponteggi**
- **Cantieri stradali (gestione segnaletica)**
- **Macchine e attrezzature**
- **DPI e funi**
- **Amianto**
- **Ambienti confinati**
- **Emergenze - antincendio**
- **Formazione csp cse**



Formazione rilevante nel cantiere

19

..è impossibile analizzare in questa sede tutte le caratteristiche degli aggiornamenti previsti in materia di sicurezza, tuttavia si può affermare in generale che tutte le tipologie di formazione hanno:

- ✓ **Una durata in ore di frequenza**
- ✓ **E-learning**
- ✓ **Un aggiornamento periodico**
- ✓ **Sono previsti addestramenti**
- ✓ **Hanno una certificazione (attestati)**
- ✓ **Devono essere realizzati da istituti o enti riconosciuti**



I soggetti formatori e gli attestati

FORMEDIL
FORMAZIONE E SICUREZZA NELL'EDILIZIA
PESCARA

CSE

ESPE ENTE TERRITORIALE PESCARA
CPT COMITATO PARITARIO PESCARA

ATTESTATO DI FREQUENZA e di verifica dell'apprendimento

si attesta che _____
nato a **Lucera (FG)** il **07 novembre 1980**

ha frequentato il corso di formazione per lo svolgimento dell'attività di **Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori**, così come disposto dall'articolo 98, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XIV del medesimo decreto, svolto dal Formedil Pescara dal 05 luglio al 17 dicembre 2010 per complessive 120 ore, ed ha superato con esito positivo la verifica dell'apprendimento.

Pescara li 17 dicembre 2010

Il Presidente
Pietro...

AIAS ACADEMY networks

Ente erogatore
20121 Milano - Ente Accreditato Regione Lombardia N. 0243 del 01/08/2008 - www.aisanetworks.it

IPAF

Ente Erogatore
IPAF Italia S.p.A.
Piazza Cavotti, 3 - 20121 Milano (MI)
www.ipaf.org

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Si attesta che _____
Codice fiscale **DSTLN292M23M052M** nato a **VIMERCATE (MB)** il **23/08/1992**
ha frequentato, superando le prove intermedie e finali, il corso
Addetti alla conduzione di PLE che operano con e senza stabilizzatori
della durata di **4 ore di teoria e 6 ore di prova pratica**
tenutosi a **Concorezzo (MB)** nei giorni **23/24 maggio 2014** (cod. corso **Z 506-2014**)
L'attestato rilasciato ai sensi dell'Accordo del 22 febbraio 2012 sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è valido su tutto il territorio nazionale.

L'A.D. e Direttore Generale **AIAS ACADEMY Srl**
Armando Zaffanella

Il Presidente **AIAS**
Giancarlo Bianchi

Il Responsabile del Punto PAA
Vincenzo Andreazzo

Attestato N. "220140418MI"

SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
Centro di Formazione Professionale specializzato in verde ornamentale

PREPOSTO

Corso di formazione per lavori in quota su funi
MODULO SPECIFICO TEORICO PRATICO PER PREPOSTI
con funzione di sorveglianza dei lavori, addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(D.Lgs. 81/08, art. 116, comma 4)

[8 ore - 08 marzo 2013]

di partecipazione

Il Direttore
Antonella Parisi

R.L.S.

Associazione Pro.L.T.M.
Centro di Formazione Accreditato presso
Regione Calabria
Decreto n° 8717 del 25/05/2009

ATTESTATO DI FREQUENZA

Corso per
nte dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

slativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 37, commi 10,11 e art. 47)

Si certifica che _____
nato/a a **REGGIO CALABRIA (RC)** il _____

Durata ore **32** (svolto in 5 moduli da 8 lezioni)
Svolto dal 11 Gennaio al 20 Gennaio 2010 presso:
Associazione For.I.Tek. - Via G. Mameli 1 - 89065 Motta San Giovanni (RC)

Associazione **For.I.Tek.**
Il Presidente

RL-06
L-0084

Motta San Giovanni 20 Gennaio 2010

Si rilascia ai partecipanti per gli usi consentiti dalla legge

LAVORATORE

Centro di Formazione Accreditato presso
Regione Calabria
Decreto n° 8717 del 25/05/2009

ATTESTATO DI FREQUENZA

Corso per **Formazione e Informazione dei Lavoratori**
(formazione generale e formazione specifica settore **EDILIZIA**)
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 36, 37) - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 art. 4)

(corso svolto in 4 moduli di cui 4 ore per la formazione di base e 3 moduli da 4 ore per la formazione specifica)

Durata ore **16**
Svolto dal 07 Febbraio 2012 al 10 Febbraio 2012 presso:
Associazione **For.I.Tek.** - Via G. Mameli 1 - 89065 Motta San Giovanni (RC)

Corso **For.I.Tek. FIS-1**
Attestato n. FIS-1

Associazione **For.I.Tek.**
Il Presidente
Motta San Giovanni 10 Febbraio 2012

Si rilascia ai partecipanti per gli usi consentiti dalla legge

Attestato di frequenza
La Société Générale Sécurité du Travail s.r.l. certifica che _____
per conto di «Ditta» _____
«Nome» «Cognome»
sulla scorta delle risultanze del registro presenza, ha opportunamente l'attestato di frequenza al corso di
«16 ore di formazione antincendio»
per addetti al servizio prevenzione e protezione, prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze per aziende a rischio Alto
(ex DM 10 Marzo 1998 e in senso del D.Lgs. 81/08 art. 18 - 37 e 46)

Della durata di **16 ore** di lezioni teoriche e pratiche.
Questo corso attiene a requisiti obbligatori nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Il Responsabile del corso
...

SGST
SOST srl
Società Generale Sicurezza du Travail
C.so Sempione 70 - Milano
www.berneri.com tel. fax 02.261146

I soggetti formatori e gli attestati

L'art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori "legittimati" per la formazione di **RSPP** e **ASPP**:

2

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2009 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della propria amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Forze;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- f) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Accordi 7 luglio 2016

I soggetti formatori e gli attestati

“Soggetti formatori accreditati” Parte B.1.1 dell’Accordo

- a) **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, mediante il personale tecnico del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) **l’INAIL**;
- d) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego nelle attrezzature** di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) **gli ordini o collegi professionali** cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 nonché le **associazioni di professionisti senza scopo di lucro**, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- f) **le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature** di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accredito prevista dalla medesima intesa;
- g) **i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009;
- h) **i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati** in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- i) **gli enti bilaterali**, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- l) **le scuole edili** costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera l).

Qualora questi soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009

I soggetti formatori e gli attestati

23

1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità *e-Learning*, quale demarca in Allegato 1, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Formazione GENERALE
LAVORATORI Accordi
Dicembre 2011

I soggetti formatori e gli attestati

RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

DPR 14-9-2011 N° 177

- ❑ **ARTICOLO 2 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE**
- ❑ **FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ART 37 COMMA 7**
- ❑ **PROCEDURE**



I soggetti formatori e gli attestati

Tracciabilità degli attestati

- Quasi tutte le società e gli enti di formazione che rilasciano gli attestati codificano ormai ogni attestato rilasciato con un identificativo che ne permette la tracciabilità; in questo modo le Autorità di controllo possono velocemente verificare e risalire alle generalità dell'Ente di Formazione, del Docente, all'ubicazione della sede del corso e della composizione della classe (tramite i registri) ed in fine possono controllare quali Enti Bilaterali o Parti Sociali siano state coinvolte nelle attività di formazione, così come richiesto dalla normativa.

I soggetti formatori e gli attestati

26



Criticità per verifica attestazioni nel comparto edilizia

Formazione per uso DPI di 3° categoria

Ambienti confinati

Macchine e attrezzature non comprese acc. st. reg. febb. 2012 (a volte anche per quelle comprese ...)

.....il coordinatore deve controllare la formazione del personale ?



Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

28

È indubbio che il coordinatore della sicurezza abbia come obbligo quello di svolgere **compiti di alta vigilanza e non di costante supervisione dei lavori**, il che implica che in capo allo stesso ricadano i compiti ben specifici



Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

29

- ❑ Spesso, prima dell'inizio dei lavori, il CSE analizza il cantiere in qualità di CSP, di conseguenza, nella redazione del PSC individua: (elenco non esaustivo)
- ❑ Le aree a rischio caduta dall'alto (coperture scale ... ecc)
- ❑ Le aree a rischio seppellimento (scavi / demolizioni)
- ❑ La presenza eventuale di amianto
- ❑ Dove e come installare ponteggi e gru
- ❑ Le gestione delle aree di cantiere
- ❑ La gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio)
- ❑ la presenza di aree di cantiere che possono essere configurate come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;

Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

30

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- verifica i pos e la successiva applicazione in cantiere delle misure organizzative ed esecutive eventualmente previste;
- verifica della presenza ed efficacia nei pos delle misure di emergenza
- **verifica l'efficacia della formazione e dell'addestramento del personale impegnato nelle attività in coerenza con le lavorazioni svolte ed attrezzature utilizzate menzionate nel POS**

Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

31

l'obbligo della formazione e della relativa attestazione e controllo nonché degli aggiornamenti necessari è a carico del datore di lavoro della singola impresa.



Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

32

- Tale riscontro può essere effettuato anche mediante **dichiarazione del datore di lavoro**, in cui lo stesso dichiara i fatti ed elenchi i dati necessari al fine di soddisfare alla richiesta di legge in rapporto ai lavoratori impiegati in cantiere e **alla relativa attività formativa ed informativa somministrata**.
- La dichiarazione deve almeno riportare data ed entità della formazione impartita, i dati dell'ente di somministrazione e la validità in riferimento agli aggiornamenti.

- il coordinatore per l'esecuzione ha il dovere di verificare, nel corso dei sopralluoghi, l'operatività dei singoli addetti; operatività che può dar adito a dubbi sull'effettiva e compiuta erogazione delle attività informative e formative previste per legge**

Il ruolo del CSE rispetto alle verifiche della formazione

34

- **in caso di dubbi** (ad es. scarsa conoscenza della **lingua italiana**, effettiva comprensione dei contenuti della formazione, ecc.) il CSE può adottare tutti i provvedimenti che ritiene opportuni, nei limiti delle proprie competenze, come definite dal D.Lgs. 81

(richiesta di informazioni specifiche al lavoratore, richiesta di informazioni specifiche al datore di lavoro, verifica di ulteriore documentazione, segnalazioni al committente, ecc.)

LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI DI DITTE AVENTI SEDE ALL'ESTERO (nella Comunità Europea)

Le attestazioni presenti in cantiere devono permettere al CSE di potere verificare la rispondenza della formazione ai contenuti formativi previsti sul nostro territorio nazionale quindi:

- Essere tradotte nella lingua italiana
- Essere sovrapponibili ai contenuti in ore (e aggiornamenti) a quelli italiani
- la formazione, informazione, addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti, ecc., devono essere erogate con i medesimi tempi, modalità e contenuti previsti dalle norme italiane con attestazione della corrispondenza tra gli organismi italiani citati nelle norme e i corrispondenti organismi dello stato straniero

Altrimenti la formazione deve essere svolta in Italia presso organismi riconosciuti

LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI DI DITTE AVENTI SEDE ALL'ESTERO (nella Comunità Europea)

Le cosiddette “abilitazioni” devono essere acquisite in Italia

- ❑ “Patentino “ macchine attrezzature di cui agli accordi febbraio 2012
- ❑ Corso per addetto rimozione amianto
- ❑ Corso per addetto montaggio/smontaggio ponteggi (all XXI)
- ❑ Corso per lavori su funi
- ❑ Corso CSE – CSP

LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI DI DITTE AVENTI SEDE ALL'ESTERO (nella Comunità Europea)

Mentre per:

- ❑ macchine attrezzature non comprese negli accordi febbraio 2012
- ❑ DPI 3° categoria
- ❑ Ambienti confinati

Valgono le stesse indicazioni che si applicano in Italia ovvero il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi).

LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI DI DITTE AVENTI SEDE ALL'ESTERO (extracomunitari)

Si può affermare che, come per le abilitazioni, il lavoratore extracomunitario appartenente ad una ditta extracomunitaria, per lavorare in un cantiere sul territorio nazionale, la formazione necessaria a svolgere le sue mansioni deve essere conforme ai requisiti previsti dalla comunità europea (che per noi sono gli ASR).

Grazie per l'attenzione !

39

